

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ e a./BEI

(Causa F-99/15)

(2015/C 414/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea degli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento delle schede salariali dell'aprile 2015 e delle schede relative ai premi di incentivazione dell'aprile 2015 che, secondo le parti ricorrenti, attuano decisioni che non rispettano i loro diritti concernenti la progressione salariale, nonché domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti.

Conclusioni delle parti ricorrenti

- L'annullamento delle decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014, che fissa una progressione salariale limitata al 2,7 %, nonché la decisione del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015, che comporta una perdita salariale, decisioni contenute nelle schede salariali dell'aprile 2015, e, inoltre, l'annullamento, nella stessa misura, di tutte le decisioni contenute nelle successive schede salariali;
- L'annullamento delle schede relative al compenso delle prestazioni del 2015;
- Pertanto, la condanna della convenuta:

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dalle decisioni summenzionate del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014 e del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015 con riferimento all'applicazione dello schema di merito minimo; tale differenza di retribuzione deve essere aumentata degli interessi moratori decorrenti dal 12 aprile 2015 e, successivamente, dal 12 di ogni mese, fino alla completa estinzione, applicando tali interessi al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dall'applicazione del tasso del 16,3 % su un budget salariale definito in conformità agli impegni della convenuta;

al risarcimento del danno subito a causa della perdita del potere d'acquisto, con valutazione del danno ex aequo et bono e, a titolo provvisorio, al 1,5 % della retribuzione mensile;

al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno morale;

— la condanna della convenuta all'integralità delle spese.

Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ/BEI

(Causa F-100/15)

(2015/C 414/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Isola e G. Isola, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, da un lato, del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2013 e, dall'altro, delle decisioni connesse e conseguenti della BEI, quale la decisione di non promuoverlo al grado D, nonché risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare la decisione adottata il giorno 8 dicembre 2014 dal comitato dei ricorsi, rimandandogli gli atti dopo aver fissato i criteri ai quali quello deve attenersi nell'adozione della nuova decisione;
- annullare le linee guida stabilite dalla direzione risorse umane con la nota «Guidelines to the 2013 annual staff appraisal exercise», nella parte in cui prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, senza avere mai stabilito le corrispondenti declaratorie.

In subordine:

- annullare l'intero rapporto informativo 2013 (cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non sintetizza quel giudizio con la nota «exceptional performance» o con la nota «very good performance» e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D e, infine, nella parte in cui non prevede il suo sviluppo di carriera e non fissa gli obiettivi per l'anno 2014);
- annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le promozioni di cui alla nota «*Performance Evaluation exercise 2013 — List of promotions and awards*» distribuita il 31 marzo 2014;
- accertare l'attività di mobbing messa in atto nei suoi confronti;
- accertare la responsabilità dell'Unione europea, per istigazione al mobbing e violazione delle norme concernenti il «giusto processo»;
- condannare i resistenti al solidale risarcimento dei danni fisici, morali e materiali dettagliatamente indicati ai precedenti punti 112-120;